

Estratto del verbale del XV CONGRESSO NAZIONALE di VERONA

omissis... Dopo la pausa dei lavori, alle ore 16 di domenica 1 giugno 2014, il Presidente del Congresso riapre la sessione straordinaria statutaria e constata che secondo i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri sono state depositate 99 deleghe congressuali sui 103 delegati eletti. Vi è pertanto il quorum richiesto per procedere alle modifiche statutarie.

Quindi invita Alberto Ferrari a relazionare sui lavori della Commissione Statuto quale coordinatore della stessa. Ferrari comunica che rispetto alle modifiche proposte al testo in vigore e illustrate il 31 maggio 2014 in apertura della Sessione straordinaria, sono pervenuti alla Commissione, entro le ore 11 odierne, n. 2 emendamenti.

Il primo presentato da f. Jacques Frant, del gruppo L'Arca della Pace di Udine, è relativo all'art. 2, comma b, prima riga, e propone di aggiungere il termine "internazionali" dopo "nazionali".

Il secondo, proposto da Pietro Carlino, del Gruppo Belluno, è relativo all'art. 36 e chiede che in caso di scioglimento di una realtà associativa Ctg il patrimonio passi in primis ad altra realtà Ctg.

Sul primo emendamento la Commissione Statuto ha espresso parere favorevole, per cui il presidente lo pone in votazione per alzata di mano e lo stesso è approvato all'unanimità, nessun contrario, né astenuto.

Sul secondo emendamento, la Commissione ha invitato al ritiro dello stesso in quanto la devoluzione del Patrimonio delle APS è espressamente regolata dal punto B dell'Art. 148 del TUIR, al cui disposto è opportuno attenersi. Carlino ritira pertanto l'emendamento.

A questo punto Ferrari propone, per motivi di tempo e se nessuno si oppone, di procedere non ad una votazione di modifica articolo per articolo, ma di procedere direttamente ad un'unica votazione che adotti il nuovo Statuto, così come modificato nel testo consegnato in cartella ai delegati e con l'emendamento appena accolto.

Non emergendo alcuna opposizione, il Presidente del Congresso pone così in votazione - per alzata di mano - il nuovo testo statutario, in un unico blocco dall'art.1 all'art. 37.

Lo Statuto viene così approvato all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto, nella nuova formulazione che viene allegata in calce alla presente.

omissis...

Per

San

Manzoni

Li



AGENZIA DELLE ENTRATE COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trattoria
N. <u>11785</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>LUG. 2014</u>
REGISTRATO CON EURO <u>200,00</u>
IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>

Si dichiara che lo stralcio di verbale del Congresso qui sopra riportato è conforme all'originale ed è quindi autentico, così come è autentico il testo del nuovo Statuto del CTG, Centro Turistico Giovanile, che segue in calce.

Il verbalizzante del Congresso

(rag. Irene Renzi)

Roma, 25 giugno 2014

Il Presidente Nazionale
(dott. Giuseppe Marangoni)



STATUTO DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE

Approvato dal XV Congresso Nazionale di Verona, 30 maggio - 2 giugno 2014

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità. Il Centro Turistico Giovanile (CTG) è un'Associazione senza scopo di lucro, retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, senza discriminazioni di alcun tipo. L'Associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri autonomi organismi centrali e periferici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci ad ogni livello.

Il CTG promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili. Il CTG è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art.2 - Strumenti. Il CTG per conseguire le proprie finalità opera attraverso:

- la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;
- gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali; la gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;
- la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale e didattica ambientale per il mondo della scuola e della società; previa iscrizione al relativo Albo Nazionale, il CTG in ambito ambientale può svolgere anche attività di Protezione Civile;

Luca Ranieri
Luca Ranieri



- d. l'affidamento, la gestione, la conduzione, l'organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione e quant'altro di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico, letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti) che privata, in Italia e all'Estero;
- e. la formazione generale dei dirigenti, dei soci e di tutti i cittadini; la formazione specialistica di animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso;
- f. la collaborazione con la scuola sia per l'educazione degli studenti, sia per l'aggiornamento dei docenti;
- g. le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;
- h. le attività del tempo libero, culturali, teatrali, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;
- i. le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali;
- j. tutte le altre attività, in linea con i valori e i principi associativi, utili a raggiungere le finalità e gli scopi del CTG.

Per perseguire i propri obiettivi il CTG può istituire forme organizzative varie; può aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività. Le forme di adesione al CTG delle strutture di cui al punto b) o di altre realtà associative ed organizzative sono determinate dalle norme regolamentari.

Art. 3 - I Soci. Sono soci del CTG tutte le persone fisiche che ne accettano liberamente i valori, gli scopi, le finalità e l'organizzazione espressi dallo Statuto e dai Regolamenti, partecipando alla vita associativa secondo le possibilità di ognuno. La qualifica di socio è concessa su domanda, senza alcun tipo di discriminazione, dall'Associazione Nazionale, direttamente dalla Presidenza o tramite ogni realtà associativa a ciò delegata, oppure in seguito ad accordi interassociativi nazionali o internazionali. Con l'attribuzione della qualifica di socio, comprovata dal possesso della tessera, gli aderenti acquisiscono tutti i diritti e doveri dei soci, tra cui quelli di essere mossi da spirito di

Giovanni
 S. Pini
 Presidente



solidarietà verso tutti, di contribuire al finanziamento dell'Associazione, di osservarne le norme statutarie e regolamentari, nonché le decisioni e deliberazioni assunte dai relativi organi sociali. La mancata concessione della qualifica di socio deve essere motivata in forma scritta e contro tale decisione può essere fatto ricorso al competente Collegio dei Garanti che deciderà in merito. Si perde la qualifica di socio per dimissioni scritte, per morte o in seguito a provvedimento disciplinare. Anche avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che deciderà in merito. Il mancato versamento delle quote sociali stabilite determina la sospensione dalla vita associativa sino a regolarizzazione delle stesse. E' compito del Consiglio Nazionale individuare e stabilire categorie specifiche di soci, in base all'età o alle attività svolte nel CTG o ad altre condizioni, nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 - Il voto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, attivo e passivo, purché in regola con il versamento delle quote sociali. Ad essi compete eleggere gli organi direttivi, nonché approvare e modificare lo Statuto. L'esercizio elettorale è libero, rispondente al principio del voto singolo, e viene democraticamente disciplinato da apposite norme regolamentari. Le convocazioni degli organi associativi devono essere fatte dal rispettivo Presidente, nei tempi previsti dal regolamento e in forma scritta, intendendosi per tale sia la tradizionale forma cartacea, per invio postale o per affissione, sia quella telematica, a mezzo posta elettronica o sul sito internet dell'Associazione. Sempre in tali forme scritte sono comunicati ai soci anche gli atti e le deliberazioni di loro pertinenza.

Art. 5 - Prestazioni dei Soci. L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Il CTG può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6 - Il Consulente Ecclesiastico. In quanto Associazione di ispirazione cristiana, il CTG ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici, riconosciuta ufficialmente dalla CEI. Nelle diverse realtà associative un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiale, partecipa pienamente alla vita del CTG offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede. Il Consulente, in quanto tale, interviene anche alle riunioni dei rispettivi organi

Fin. Garanti, Irene Peri.



collegiali senza esercitare il diritto di voto. La Conferenza Episcopale Italiana nomina con *missio canonica* il Consulente Ecclesiastico Nazionale, le Conferenze Regionali nominano il Consulente Ecclesiastico Regionale e i singoli Vescovi indicano il Consulente Ecclesiastico dei Comitati e dei Gruppi nelle Diocesi di riferimento.

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 7 - Articolazione e autonomia territoriale. Il CTG ha sede in Roma e ha facoltà di istituire sedi secondarie in località diverse. L'Associazione garantisce e promuove il decentramento e la piena autonomia dei propri organi periferici secondo quanto previsto dal presente Statuto. I soci del CTG hanno facoltà di riunirsi a livello di base in Gruppi autonomi che richiedono annualmente l'affiliazione all'Associazione Nazionale. A livello territoriale hanno poi la facoltà di costituire dei Comitati autonomi, richiedendo il riconoscimento all'Associazione Nazionale. A livello regionale infine hanno la facoltà di costituire dei Consigli Regionali autonomi, richiedendo il riconoscimento all'Associazione Nazionale. L'Associazione Nazionale, i Consigli Regionali, i Comitati e i Gruppi, nell'ambito delle iniziative da essi promosse per l'adempimento dei compiti istituzionali, dei programmi educativi, organizzativi e di assistenza ai soci del CTG, hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, tecnica e finanziaria e ne assumono piena responsabilità legale; ognuna di queste realtà risponde con i propri mezzi delle obbligazioni assunte, così come risponde in proprio per il personale eventualmente utilizzato. Le stesse piene autonomie e assunzioni di responsabilità sono estese anche alle forme organizzative istituite dall'Associazione o aderenti ai vari livelli, come strutture ricettive, circoli, ecc.

Art. 8 - Il Gruppo. Il Gruppo è la comunità di base in cui i soci del CTG, per libera e cosciente decisione, vivono insieme l'esperienza associativa attuando nel territorio i programmi e le finalità educative dell'Associazione. Ogni gruppo è autonomo, secondo l'art. 7 del presente Statuto, e libero nelle proprie scelte all'interno del progetto associativo del CTG in armonia con le indicazioni a livello di Comitato, Regionale e Nazionale. Il Gruppo fa domanda di affiliazione al CTG e con essa ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. Gli organi del Gruppo hanno struttura democratica e sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Gruppo, il Presidente. L'Assemblea dei Soci ha inoltre facoltà di istituire il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti, anche in forma monocratica.

Ren
Sera
Mariani
fuj



Art. 9 - L'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione a livello di Gruppo, che determina a livello di base gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le attività e le verifiche. E' costituita dai soci CTG che aderiscono al Gruppo, elegge il Consiglio Direttivo di Gruppo ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso del Comitato, in caso di sua convocazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo. Il Consiglio Direttivo di Gruppo promuove la vita dell'Associazione nel proprio territorio di base ed è responsabile delle attività svolte. E' composto da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea elettiva, con un minimo di 3 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge il Presidente, fissandone i limiti di rappresentanza.

Art. 11 - Il Presidente di Gruppo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Gruppo, ne ha la rappresentanza legale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei conti del Gruppo. L'Assemblea di Gruppo ha facoltà di istituire, se ritenuto opportuno, il Collegio dei Revisori dei conti. I Revisori dei conti controllano la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria del Gruppo. L'Assemblea ne stabilisce il numero, da 1 a 3, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 13 - Il Collegio dei Garanti del Gruppo. L'Assemblea di Gruppo ha facoltà di istituire, se ritenuto opportuno, il Collegio dei Garanti che, nell'ambito del Gruppo, giudica sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione al CTG o che arrechino danno all'Associazione, l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee. L'Assemblea ne stabilisce il numero, da 1 a 3, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 14 - Il Comitato. Il CTG a livello territoriale può articolarsi autonomamente in Comitati (provinciali, interprovinciali o di area), con il compito di:

- rappresentare l'Associazione presso le Istituzioni, gli Enti e le altre realtà associative del territorio;

San Remo
Giancarlo
F. M. M.



- promuovere la diffusione e la presenza del CTG, anche con la formazione di nuovi Gruppi;
- coordinare le attività promosse sul territorio, fornendo servizi di supporto, facilitando la collaborazione tra i Gruppi e favorendo la partecipazione dei soci alle iniziative dei Gruppi e dell'Associazione;
- collaborare alle politiche associative nazionali e regionali, valorizzando proposte ed esperienze della base;
- curare la formazione dei soci e dei dirigenti di Gruppo e Comitato, in armonia con le indicazioni del piano generale formativo;
- organizzare attività territorialmente rilevanti e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo territoriale dell'Associazione.

Il Comitato è autonomo secondo l'art. 7 del presente Statuto, fa domanda di riconoscimento all'Associazione Nazionale, ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. I rapporti con il CTG Nazionale e con il Consiglio Regionale sono regolati da apposita convenzione di collaborazione. Gli Organi del Comitato hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti ed eventualmente - su decisione congressuale - il Collegio dei Garanti, anche in forma monocratica.

Art. 15 - Il Congresso di Comitato. Il Congresso di Comitato è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione, che determina a livello territoriale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche. E' costituito dai delegati eletti dai Gruppi di base. Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo del Comitato, il Collegio dei Revisori dei conti ed eventualmente il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Regionale, in caso di sua convocazione.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo del Comitato. Il Consiglio Direttivo del Comitato promuove la vita dell'Associazione nel territorio, secondo i compiti di cui al presente art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge il Presidente e la Presidenza, fissandone i limiti di rappresentanza.

Art. 17 - La Presidenza del Comitato. La Presidenza è l'organo esecutivo che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Comitato ed è responsabile delle attività. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati.

Luigi Morandi
Luigi Morandi



Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei conti e i Garanti del Comitato. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria del Comitato. Il Congresso ne stabilisce il numero, da 1 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Congresso ha la facoltà di istituire anche il Collegio dei Garanti del Comitato, organo che giudica nel territorio sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione al CTG o che arrechino danno all'Associazione, l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso ne stabilisce il numero, da 1 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 19 - Il livello regionale. Il CTG a livello regionale può articolarsi autonomamente in Consigli Regionali con il compito di:

- rappresentare l'Associazione presso le Istituzioni, gli Enti e le altre realtà associative della Regione;
- stabilire la politica associativa nella Regione in armonia con le indicazioni nazionali ed elaborare piani, programmi ed attività di interesse regionale;
- coordinare e supportare la vita associativa dei Comitati e dei Gruppi della Regione, valorizzando le proposte e le esperienze locali e territoriali;
- contribuire all'elaborazione delle politiche generali dell'Associazione a livello nazionale;
- preparare e attuare il piano di formazione regionale, in sintonia con quello nazionale e le iniziative dei Comitati;
- organizzare attività territorialmente rilevanti e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo regionale dell'Associazione.

Il Consiglio è autonomo secondo l'art. 7 del presente Statuto, fa domanda di riconoscimento all'Associazione Nazionale, ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. I rapporti con il CTG Nazionale e con il Consiglio Regionale sono regolati da apposita convenzione. Gli Organi del Consiglio hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Garanti.

Art. 20 - Il Congresso Regionale. Il Congresso Regionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa che determina, a livello regionale gli obiettivi, gli indirizzi

Ren
Sere
M
M



fondamentali, le scelte, le verifiche. E' costituito dai delegati eletti dai Comitati della Regione. Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Nazionale, in caso di sua convocazione.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale promuove la vita dell'Associazione nella Regione, secondo i compiti di cui al presente art. 19. E' composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 eletti. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di 1/4 dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge il Presidente e la Presidenza, fissandone i limiti di rappresentanza.

Art. 22 - La Presidenza Regionale. La Presidenza Regionale è l'organo esecutivo che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Consiglio Direttivo Regionale ed è responsabile delle attività. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Consiglio Regionale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati.

Art. 23 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti. Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria del Consiglio Regionale. Il Congresso ne stabilisce il numero, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 24 - Il Collegio Regionale dei Garanti. Il Collegio Regionale dei Garanti è l'organo che giudica nella Regione sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione al CTG o che arrechino danno all'Associazione, l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso Regionale ne stabilisce il numero, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 25 - Il CTG Nazionale. L'Associazione a livello nazionale ha il compito di:

- rappresentare il CTG in campo nazionale e internazionale, anche nei rapporti con le Istituzioni civili e religiose e le altre realtà associative.
- formulare i fondamentali indirizzi culturali, politici, programmatici, formativi e di azione del CTG, verificandone l'attuazione e i risultati raggiunti.
- accogliere o respingere la richiesta di nuovo tesseramento o di rinnovo da parte degli associati, procedendo all'iscrizione nel libro nazionale soci del CTG.

Sus Pen.
Fiu Manany.



- regolamentare le procedure di tesseramento, di classificazione delle categorie di socio, di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
- accettare, respingere o revocare le affiliazioni dei Gruppi e l'adesione dei Comitati e dei Consigli Regionali che chiedono il riconoscimento al CTG, stabilendo le relative convenzioni di collaborazione.
- decidere sulle proposte di affiliazione, adesione o confluenza di altre esperienze associative e delle diverse strutture di cui all'art.2, lettera b, definendo le modalità del rapporto.
- deliberare l'istituzione di sezioni, commissioni, gruppi di lavoro o di altri strumenti utili alla vita associativa.
- nominare responsabili e affidare incarichi nei vari settori e ambiti di pertinenza.
- organizzare attività di rilievo nazionale e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo dell'Associazione in Italia e all'Estero.
- adottare tutte le decisioni e iniziative utili al buon funzionamento della vita associativa a ogni livello.

L'Associazione Nazionale CTG è autonoma secondo l'art. 7 del presente Statuto. Gli Organi del CTG Nazionale hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Nazionale, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Garanti.

Art. 26 - Il Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello nazionale, in cui si compiono le scelte e si definiscono gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali dell'Associazione. E' composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali. Il Congresso elegge il Consiglio Nazionale e i Collegi dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Art. 27 - Il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è l'organo che gestisce la vita e le attività del CTG a livello nazionale in ordine alle scelte, agli obiettivi e agli indirizzi fondamentali espressi dal Congresso Nazionale, con il compito di assumerli, interpretarli e tradurli in piani di azione annuali e pluriennali. E' composto da un numero di Consiglieri Nazionali stabilito dal Congresso, con un minimo di 15 e un massimo di 24 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di 1/4 dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge il Presidente Nazionale e la Presidenza, fissandone i limiti di rappresentanza.

Art. 28 - La Presidenza Nazionale. La Presidenza Nazionale è l'organo che attua i piani del Consiglio Nazionale. E' responsabile della gestione organizzativa ed amministrativa

Renè
Renè

Renè
Renè



dell'Associazione, determinando le concrete iniziative per la realizzazione delle indicazioni del Consiglio Nazionale. Stabilisce gli incarichi nazionali e ha la gestione delle risorse umane a disposizione della struttura nazionale. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del Consiglio e della Presidenza a livello nazionale e rappresenta il CTG nei rapporti pubblici e privati, nei limiti fissati dal Consiglio.

Art. 29 - Il Collegio Nazionale dei Revisori. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria dell'Associazione a livello nazionale. Il Congresso Nazionale ne stabilisce il numero dei componenti, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente, che partecipa con il solo diritto di intervento al Consiglio Nazionale.

Art. 30 - Il Collegio Nazionale dei Garanti. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo che giudica a livello nazionale sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione al CTG o che arrechino danno all'Associazione, il rifiuto di iscrizione di soci e l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Interpreta autenticamente lo Statuto e i regolamenti; in questo ambito risolve casi e quesiti inerenti, anche se non espressamente contemplati. Il Congresso stabilisce il numero dei componenti, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 31 - L'Assemblea Nazionale. E' istituita a livello nazionale l'Assemblea Nazionale. Almeno una volta l'anno il Presidente Nazionale la convoca e la presiede. Compiti dell'Assemblea sono:

- coadiuvare l'attività della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- approfondire temi associativi specifici ed esprimere pareri e indicazioni in merito;
- collaborare alla realizzazione sul territorio di piani e programmi associativi.

Ne fanno parte: i Presidenti Nazionali Emeriti; i Consiglieri, Garanti e Revisori dei Conti Nazionali; i Presidenti Regionali, di Comitato e di Gruppo; i soci e dirigenti nominati membri dell'Assemblea dal Consiglio Nazionale per particolari competenze o specifiche esperienze sui temi associativi e i relativi campi di attività.

Il Presidente, in base agli argomenti in discussione, ha facoltà di allargare le riunioni dell'Assemblea anche ad altri esperti e invitati, appartenenti o no all'Associazione.

Reni

Gene

Manary

fit



NORME GENERALI

Art. 32 - Le finanze e il patrimonio. I mezzi finanziari e il patrimonio del CTG, ai vari livelli, sono costituiti dai contributi dei soci, degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività, da eventuali legati e donazioni, dai beni mobili e immobili. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Tutti gli avanzi di gestione dovranno in ogni caso essere utilizzati a favore delle attività statutariamente previste. I singoli soci, in caso di recesso, non potranno richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna o restituzione di versamenti fatti. Tutte le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 33 - Il bilancio. Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Direttivo Regionale, il Consiglio Direttivo di Comitato, il Consiglio Direttivo di Gruppo - ciascuno per la propria autonoma competenza - sono gli Organi statuari cui spetta l'obbligo di redigere e approvare il relativo rendiconto economico e finanziario annuale, riferito all'anno sociale precedente e coincidente con l'anno solare. Il bilancio va approvato entro il successivo 30 aprile e deve riportare i contributi, le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti e gli altri proventi.

Art. 34 - Durata degli Organi e delle cariche. Tutti gli organi statuari elettivi a livello nazionale, regionale, di comitato e di gruppo, restano in carica per un quadriennio. In deroga, solo l'Assemblea elettiva di Gruppo può stabilire un tempo inferiore per i propri organi. In ogni caso, indipendentemente dalla durata in carica, tutti gli organi elettivi previsti dal presente Statuto decadono e si rinnovano in occasione della convocazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria, a scadenza, ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale; in via straordinaria può essere convocato in ogni momento dal Consiglio Nazionale, con la presenza di 2/3 dei componenti e a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Analogamente i Consigli Direttivi Regionali, di Comitato e di Gruppo possono convocare le rispettive assemblee congressuali in via straordinaria.

Art. 35 - Modifiche statuarie. Spetta al Congresso Nazionale procedere alla modifica del presente Statuto. Le modifiche devono essere approvate con la presenza dei 2/3 dei delegati e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Il Consiglio Nazionale può procedere, con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi, in via

Severino

Finanzieri



straordinaria, a modifiche statutarie qualora le stesse siano richieste dalla Legge. I regolamenti di applicazione dello Statuto sono approvati e modificati dal Consiglio Nazionale con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Gruppi, Comitati e Consigli Regionali hanno facoltà di dotarsi di propri statuti e regolamenti, purché conformi e non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione. L'Associazione ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento del CTG come Associazione Nazionale dovrà essere proposto dal Consiglio Nazionale ed essere deliberato da un'Assemblea Congressuale Nazionale Straordinaria con la presenza di 3/4 dei delegati dei soci e con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi. Analoga procedura va adottata per lo scioglimento dei Gruppi, dei Comitati e dei Consigli Regionali da parte delle rispettive Assemblee e Consigli. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione o di uno degli autonomi livelli e articolazioni territoriali, il patrimonio di ogni specifica realtà associativa va devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (L. 23.12.1996 n. 662, art. 3 comma 190), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 37 - Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Il presente Statuto sostituisce ogni versione precedente ed entra in vigore a partire dal 3 giugno 2014.

Il Presidente Nazionale
(dott. Giuseppe Marangoni)

